

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4059 del 08/08/2023
Oggetto	CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE E SOTTERRANEA AD USO PISCICOLTURA CON OCCUPAZIONE DI AREE DEL DEMANIO IDRICO IN COMUNE DI COMACCHIO (FE). DITTA: BASSO ANNA. PRATICA: FE03A0015.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4168 del 07/08/2023
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno otto AGOSTO 2023 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico), la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del

Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);

- le deliberazioni dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 895/2007, 913/2009, 469/2011, 1985/2011; 173/2014; 787/2014, la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell’assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PREMESSO CHE con determinazione n. 1186 del 2003 è stata rilasciata, ai sensi degli artt. 5 comma III e 6 del R.R. n. 41/01, alla società Agricola Albarello s.r.l., C.F. 04239780374, la concessione di derivazione da acque pubbliche in località Vaccolino del Comune di Comacchio (FE) con scadenza al 31 dicembre 2005 (cod. pratica FE03A0015), come di seguito descritta:

- prelievo di acque superficiali dal Po di Volano, con restituzione delle acque, per una portata massima pari a l/s 350, portata media l/s 285 e per un volume annuo pari a mc 201.920;
- prelievo di acque sotterranee mediante pozzo per una portata massima pari a l/s 6 e per un volume annuo pari a mc 20.700;
- destinazione della risorsa ad uso piscicoltura;

PRESO ATTO che:

- non è stata presentata istanza di rinnovo della suddetta concessione;
- con domanda assunta al protocollo n. PG.2013.0170075 del 08/07/2013 l’impresa individuale Basso Anna, c.f. BSSNNA55H42C388N, P. IVA02255630275, ha richiesto il subentro nella suddetta concessione, ai sensi del r.r. 41/2001, per i medesimi quantitativi

assentiti nella determinazione n. 1186 del 2003, motivato dall'acquisizione della Valle Cantone dalla precedente proprietaria Società Agricola Albarello s.r.l.;

DATO ATTO che:

- con nota registrata al prot. n. PG.2013.0191154 del 31/07/2013 la Regione Emilia Romagna, ha autorizzato la prosecuzione della derivazione, previo pagamento del dovuto per l'utilizzo della risorsa idrica, con l'indicazione di depositare istanza di attivazione del procedimento unico di VIA ai fini del rilascio del titolo concessorio;
- con determinazione n. 9405 del 30/07/2013 è stata disposta l'archiviazione del procedimento intestato alla Società Agricola Albarello s.r.l.;
- con nota assunta al prot. n. PG/2021/0160575 del 18/10/2021 il Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna ha comunicato l'archiviazione della procedura di VIA, di cui alla domanda presentata dall'impresa individuale Basso Anna alla Regione Emilia-Romagna prot. n. 2013.03181124 del 20 dicembre 2013;

PRESO ATTO che:

- con domanda assunta al prot. n. PG.2022.0093005 del 02/02/2022 l'impresa individuale Basso Anna ha presentato domanda di attivazione del procedimento unico di VIA al fine del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) relativa unicamente alla derivazione di acque superficiali in Val Cantone nel Comune di Comacchio (FE);
- in data 13/04/2022 è stato avviato il procedimento autorizzatorio unico regionale con la pubblicazione dell'avviso al pubblico sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna, sull'albo pretorio informatico del Comune di Comacchio (FE) e sul BURERT;
- in data 03/05/2022 si è tenuta la Conferenza di Servizi istruttoria, in cui ha avuto luogo l'esame del SIA e del progetto relativo all'istanza presentata dalla richiedente;

- con nota assunta al protocollo n. PG/2023/24675 del 10/02/2023 l'impresa individuale Basso Anna ha richiesto di integrare la derivazione da acque pubbliche superficiali con il prelievo da acque sotterranee e di inserire all'interno del procedimento autorizzatorio unico di VIA la documentazione relativa al pozzo esistente;
- in data 15/03/2023, sulla base di quanto richiesto dalla proponente in data 10/02/2023, è stato pubblicato l'avviso integrativo a quello già pubblicato in data 13/04/2022;
- con nota assunta al protocollo n. PG/2023/0047369 del 16/03/2023 il Servizio di Valutazione di Impatto Ambientale ha indetto la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi per il giorno 17/04/2023;
- della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, assunta al prot. n. PG/2023/54203 del 28/03/2023, con cui la richiedente ha comunicato che il manufatto presente nelle vicinanze dello scarico autorizzato non è mai stato utilizzato dal momento dell'acquisizione dei terreni dalla precedente proprietà;
- la Conferenza dei Servizi si è conclusa in data 17/04/2023 con l'approvazione del Rapporto Ambientale;

DATO ATTO che:

- gli obblighi di pubblicazione, come da art. 10 del RR 41/2001, sono stati assolti con l'avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna sul BURERT n. 103 del 13/04/2022 e con l'avviso integrativo n. 70 del 15/03/2023 e che nei trenta giorni successivi non sono pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- con determinazione n. DET-AMB-2023-1898 del 14/04/2023 è stata concessa la rateizzazione delle somme pregresse per l'utilizzo del demanio idrico;
- nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale (chiusura della conferenza di servizi e firma del PAUR del 17/04/2023) sono stati acquisiti i pareri degli enti interessati alla concessione di derivazione d'acqua pubblica e di occupazione di aree del

demanio idrico quali Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, Regione Emilia-Romagna – Area Tutela e Gestione Acque, Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Settore Sicurezza territoriale e protezione civile Ufficio territoriale di Ferrara, mentre il parere della Provincia di Ferrara è stato acquisito per silenzio assenso non avendo l'Ente partecipato alla Conferenza dei Servizi;

- nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale, sulla base delle necessità evidenziate dal proponente, è stato valutato di assentire i quantitativi complessivi di prelievo pari a una portata massima di l/s 350, portata media di l/s 285, e un volume complessivamente prelevabile pari a mc/annui 201.920, con possibilità di prelevare acque sotterranee dal pozzo di soccorso, prevalentemente nel periodo invernale, per un quantitativo pari ad una portata massima di l/s 6 e per un volume massimo pari a mc/annui 20.700, da considerarsi inclusi e non aggiuntivi rispetto ai quantitativi concessi per la derivazione superficiale;
- il canone viene quantificato con i parametri definiti per l'uso piscicoltura, sulla base della portata massima di prelievo, pari a l/s 350, e per l'occupazione dell'area demaniale con un manufatto di scarico del diametro esterno di mm 500 e di m 11,80 di lunghezza, con un attraversamento per condotta di adduzione del diametro di mm 3000 e di lunghezza di m 11,80 e con una passerella pedonale di m 5;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico della richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione e le aree oggetto di concessione ricadono nel Parco regionale Delta del Po e nel sito di importanza comunitaria ZSC-ZPS IT4060004 "Valle Bertuzzi, Valle Porticino-Cannevie", in base alla d.G.R. 1191/2007;

VALUTATO ammissibile il rilascio della concessione di derivazione alle condizioni ambientali definite nella seduta conclusiva della conferenza dei servizi e alle condizioni definite nell'allegato disciplinare;

ACCERTATO che:

- è stato corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- è in corso la rateizzazione n. DET-AMB-2023-1898 del 14/04/2023 per il saldo di quanto dovuto per l'utilizzo pregresso delle risorse demaniali;
- è stata versata in data 20/06/2023 la somma pari a 2.072,72 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica FE03A0015;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'impresa individuale Basso Anna, c.f. BSSNNA55H42C388N, P. IVA 02255630275, la concessione per il prelievo di acqua pubblica e per l'occupazione di aree del demanio idrico, cod. pratica FE03A0015, come di seguito descritta:
 - prelievo dal Po di Volano esercitato mediante un'opera di presa ubicata nel Comune di Comacchio (FE), su terreno demaniale, censito al fg. 5, mapp. 20; coordinate UTM RER x: 753873; y: 967158;
 - prelievo di acque pubbliche sotterranee esercitato mediante un pozzo ubicato nel Comune di Comacchio (FE), su terreno di proprietà di Basso Anna, censito al fg. 9, mapp. 118; coordinate UTM RER x: 754292 y: 966503;
 - occupazione di aree demaniali mediante opera di presa, condotta di adduzione e passerella pedonale ubicate nel Comune di Comacchio (FE), al fg. 5 mappale 20, e mediante

manufatto di scarico per la restituzione della risorsa idrica nel Po di Volano ubicato nel Comune di Comacchio (FE) al fg. 6 mappale 17;

- destinazione della risorsa ad uso piscicoltura;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 350 e portata media pari a l/s 285, con possibilità di estrarre una portata massima di l/s 6 per il prelievo di soccorso da pozzo ;
 - volume d'acqua massimo complessivamente prelevabile pari a mc/annui 201.920, con possibilità di estrarre un volume massimo di mc/annui 20.700 dal pozzo di soccorso;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2037;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 20/06/2023;
 4. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2023 è pari a 2.072,72 euro, comprensivo di:
 - 1.424,24 euro per la risorsa idrica, calcolato sulla portata massima di l/s 350 per uso piscicoltura;
 - 648,48 euro per l'occupazione di area demaniale, che ricomprende 281,90 euro per n. 1 manufatto di scarico del diametro esterno di mm 500 e di lunghezza di m 11,80, 189,66 euro per n. 1 attraversamento per condotta di adduzione del diametro di mm 3000 e di lunghezza di m 11,80 e 176,92 euro per n. 1 passerella pedonale di m 5;
 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 2.072,72 euro;
 6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;e;
 8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione per il prelievo di acque pubbliche superficiali e sotterranee e per occupazione di aree demaniali rilasciata all'impresa individuale Basso Anna, c.f. BSSNNA55H42C388N, P. IVA 02255630275 (cod. pratica FE03A0015).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo dal Po di Volano è esercitato mediante un'opera di presa ubicata nel Comune di Comacchio (FE), su terreno demaniale, censito al fg. 5, mapp. 20; coordinate UTM RER x: 753873; y: 967158. L'opera di presa presenta:

- una griglia grossolana posta lato Volano a circa 7 m dalla paratoia, che serve a fermare tronchi, ammassi di canne o erbe, sacchetti e altro materiale che si sposta spinto dalla corrente;
- una griglia fine posta lato Volano davanti alla paratoia, che serve a fermare erbe e oggetti minuti che siano passati attraverso la griglia precedente e a bloccare anche l'ingresso in valle di pesci di grossa taglia presenti nel Volano;
- la paratoia metallica a battente, con una larghezza di 1,60 m, realizzata in muratura di mattoni;
- un cunicolo in muratura lungo circa 15 m;
- griglie a maglia piccola, poste al termine del suddetto cunicolo lato valle, che impediscono agli avannotti presenti nella valle stessa di risalire la corrente ed entrare nel Volano, uscendo così dalla Valle.

L'ingresso delle acque in Valle viene regolato da tre chiaviche che volgono verso direzioni differenti (sinistra, centro, destra). Queste vengono aperte dipendentemente dalle esigenze vallive e dalla gestione del processo produttivo della vallicoltura estensiva.

2. Il prelievo di acque sotterranee avviene tramite un'opera di presa costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 118, con tubazione di rivestimento in PVC del diametro interno di mm

224/155 mm, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 5,5 e avente una portata di 6 l/s, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 105 e m 117 dal piano di campagna. L'opera di presa è sita in ubicato nel Comune di Comacchio (FE), su terreno di proprietà di Basso Anna, censito al fg. 9, mapp. 118; coordinate UTM RER x: 754292 y: 966503.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata alla piscicoltura estensiva a servizio della Valle Cantone, avente superficie complessiva di circa 500 ettari. Inoltre la derivazione delle acque risulta necessaria per:
 - compensare l'evaporazione dell'acqua in Valle, mantenendo i livelli idrici e la salinità a valori compatibili con il mantenimento della biodiversità e delle produzioni ittiche;
 - favorire la rimonta del novellame;
 - permettere il richiamo degli individui maturi al lavoriero o, in inverno, alle peschiere;
 - minimizzare i danni delle gelate invernali favorendo la formazione di uno strato di ghiaccio sulle peschiere, facendo entrare acqua in superficie.
2. È prevista la restituzione in parte del volume di acqua al Po di Volano, al netto della quota dissipata per evaporazione, attraverso una pompa di sollevamento e relativo condotto. Il punto di restituzione è ubicato nel Comune di Comacchio (FE), su terreno demaniale, censito al fg. 6, mapp. 9; coordinate UTM RER x: 754460 y: 966861.
3. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 350 e portata media pari a l/s 285, con possibilità di estrarre una portata massima di l/s 6 per il prelievo di soccorso da pozzo e con volume d'acqua massimo complessivamente prelevabile pari a mc/annui 201.920, con possibilità di estrarre un volume massimo di mc/annui 20.700 dal pozzo di soccorso.
4. Il prelievo superficiale può essere attuato a condizione che:

- a) Dal 1° aprile al 30 settembre sia lasciato defluire a valle del punto di prelievo una portata pari al 50% della portata in arrivo da monte;
 - b) nel medesimo periodo il prelievo dovrà essere sospeso qualora da monte pervenga una portata pari o inferiore a 150 l/s.
5. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, a seconda delle necessità del processo produttivo della vallicoltura estensiva e delle esigenze ambientali vallive. Il prelievo dal pozzo esistente dovrà in prima istanza essere utilizzato come soccorso per mitigare la temperatura troppo bassa delle acque delle peschiere in caso di clima rigido in inverno. Il concessionario dovrà pertanto porre attenzione al rispetto dei limiti di volume massimo prelevabile per il prelievo da pozzo nel periodo estivo, in modo da non inficiare la principale finalità del soccorso invernale.
6. Il prelievo avviene dai corpi idrici Po di Volano, codice: IT080400000000002_3_4ER e Pianura Alluvionale Costiera - confinato, codice: 0640ER-DQ2-PCC.

ARTICOLO 3 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. Le aree demaniali oggetto di concessione afferiscono al Po di Volano e, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente, consistono:
- nell'opera di presa, nella condotta di adduzione e nella passerella pedonale ubicate nel Comune di Comacchio (FE), al fg. 5 mappale 20;
 - nel manufatto di scarico per la restituzione della risorsa idrica nel Po di Volano ubicato nel Comune di Comacchio (FE) al fg. 6 mappale 17.
2. L'opera di presa in senso stretto è descritta all'art. 1 del presente disciplinare, la condotta di adduzione ha un diametro di mm 3000 e una lunghezza di m 11,80, la passerella pedonale ha una lunghezza di m 5, e il manufatto di scarico ha un diametro esterno di mm 500 e una lunghezza di m 11,80.

ARTICOLO 4 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2023 è pari a 2.072,72 euro, comprensivo di:
 - 1.424,24 euro per la risorsa idrica, calcolato sulla portata di l/s 350 per uso piscicoltura;
 - 648,48 euro per l'occupazione di area demaniale, che ricomprende 281,90 euro per n. 1 manufatto di scarico del diametro esterno di mm 500 e di lunghezza di m 11,80, 189,66 euro per n. 1 attraversamento per condotta di adduzione del diametro di mm 3000 e di lunghezza di m 11,80 e 176,92 euro per n. 1 passerella pedonale di m 5.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 5 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2072,72 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2037.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi

previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 - REVOKA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivi di misurazione** – Come anche da parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (prot. regionale PG.2023.0326385 del 04/04/2023) e da quello dell’Area Tutela e Gestione Acque della Regione Emilia-Romagna (prot. regionale PG.2023.0365559 del 14/04/2023), il concessionario è tenuto ad installare:

- apposito strumento in grado di rilevare le portate in arrivo o in alternativa individuare idonea stazione della rete di misura delle portate consortile o regionale di riferimento;
- idonei e tarati dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati dalle opere di presa (superficiale e sotterranea).

Nel periodo dal’1 aprile al 30 settembre i dati relativi alle portate in arrivo da monte, nonché le informazioni relative al prelievo effettuato su base giornaliera dovranno essere inviati a cadenza quindicinale ad ARPAE al fine della verifica delle condizioni di esercizio. Entro il 30 Ottobre dovrà essere, inoltre, predisposta, a cura del richiedente la concessione, apposita relazione complessiva che dia atto della gestione annuale del prelievo stante le citate prescrizioni, la stessa dovrà essere inviata ad ARPAE e all’Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia – Romagna.

I progetti dei sistemi di misurazione da installare o individuare dovranno essere presentati ad ARPAE e all’Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia – Romagna entro 3 mesi dalla data di approvazione del presente Provvedimento Autorizzazione Unica.

Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l’accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Ripristino dei luoghi** – In riferimento al manufatto non utilizzato ubicato in area demaniale nelle vicinanze dello scarico autorizzato, il concessionario è tenuto a presentare, entro 3 mesi dal rilascio della concessione, una proposta di ripristino dello stato dei luoghi che dovrà essere valutata ed approvata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Settore Sicurezza territoriale e protezione civile Ufficio territoriale di Ferrara e dall’Ente di

Gestione peri Parchi e la Biodiversità – Delta del Po.

3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
9. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
10. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti ulteriori prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione e derivanti dalla conferenza dei servizi del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

1. Prescrizioni derivanti dal nulla osta idraulico dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Settore Sicurezza territoriale e protezione civile Ufficio territoriale di Ferrara (prot. regionale n. PG.2023.0338283 del 06/04/2023).

1. L'area interessata dall'impianto di prelievo è catastalmente ubicata su parte della part. 36 (demanio idrico) del fg 5 del Comune di Comacchio e su parte della part. 20 del medesimo foglio. La particella 20 risulta catastalmente di proprietà di Anna Basso: si riscontra un grossolano errore catastale poiché parte di tale particella è evidentemente argine del Po di Volano; la Richiedente dovrà, pertanto, procedere al suo frazionamento e intestare la particella risultante al Demanio Pubblico dello Stato-Ramo Idrico, con procedura da concordare con l'A.R.S.T.P.C.
2. È fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante per un tratto di almeno m 10,00 in destra e m 10,00 in sinistra del manufatto di scarico, sia verso fiume sia verso la valle Cantone. Inoltre, per eventuali future manutenzioni che l'A.R.S.T.P.C. voglia intraprendere, onde evitare danneggiamenti all'opera di presa, è necessario che il manufatto venga segnalato con paletti da collocare a m 10,00 a monte e a m 10,00 a valle del manufatto stesso.
3. L'A.R.S.T.P.C. non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali/arginali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale.
4. La sig.ra Anna Basso è tenuta a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al

personale dell'A.R.S.T.P.C. e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni della Richiedente qualora ella non abbia provveduto a svolgere, adeguatamente, gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

5. La Richiedente dovrà mantenere l'officiosità delle scarpate arginali in aderenza al manufatto di prelievo provvedendo ad eseguire interventi di ripristino qualora si verificassero erosioni, a causa della presenza del manufatto stesso.
6. L'A.R.S.T.P.C. rimane estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.
7. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T.P.C. - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Distretto Reno, Ufficio Territoriale di Ferrara, può ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel rilevato arginale o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, la Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Ufficio scrivente.
8. La violazione alle disposizioni e condizioni del del nulla osta idraulico sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

2. Prescrizioni derivanti dal parere espresso dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po (prot. regionale n. PG.2023.0374158 del 17/04/2023).

La gestione idraulica delle zone umide dovrà essere improntata al mantenimento degli habitat in esse rilevati, in ogni periodo dell'anno, in particolare l'habitat 1150 e 1410, 1420 prestando la massima attenzione al mantenimento dei livelli di salinità e dei livelli idrici; pertanto la derivazione idrica dovrà rispettare quanto previsto dalle condizioni relative al mantenimento del deflusso delle acque a valle del punto di prelievo, dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno, assicurando in questo modo la possibilità di gestire i prelievi idrici esistenti a valle ed il mantenimento degli habitat

presenti nelle aree a valle del manufatto di presa; dovrà essere inviata, su base biennale (entro il 31 dicembre), una relazione sul monitoraggio, completa di cartografia, relativa allo stato degli habitat presenti all'interno della valle all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po.

Si raccomanda, e si ricorda anche al fine del rispetto delle normative vigenti, che:

- a. per quanto riguarda lo scarico delle acque attraverso il manufatto preposto si chiede di mettere in atto tutti gli accorgimenti per far diminuire l'intorbidimento delle acque del fiume dovuto allo scarico stesso;
- b. dovrà essere evitata la variazione repentina dei livelli idrici nei bacini della Valle, la regolazione dell'afflusso e del deflusso delle acque dovrà tener conto non solo delle capacità ittiche produttive della valle ma anche del mantenimento delle condizioni biotiche ideali per lo sviluppo e mantenimento delle associazioni vegetazionali rilevate;
- c. il prelievo dal pozzo esistente dovrà in prima istanza essere utilizzato come soccorso per mitigare la temperatura troppo bassa delle acque delle peschiere in caso di clima rigido in inverno;
- d. in generale si richiede che venga mantenuto il sistema ambientale ecologico esistente in Valle, pertanto ogni intervento futuro che possa in qualche modo riguardare modifiche o gestione dell'assetto ambientale ecologico e vegetazionale della Valle (impianto di essenza arboree arbustive; realizzazione o manutenzione o eliminazione di dossi, barene, velme; immissione di specie di fauna a scopo produttivo o venatorio o altro; realizzazione di canali sublagunari o manufatti per lo scambio idraulico; ecc.) dovrà essere sottoposto a specifica valutazione e autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione - Parco Delta Po.

ARTICOLO 10 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.